

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

30.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRINGALI CASANUOVA

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Estensione alle Amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. (<i>Modificato dal Senato</i>). (1544-B)	415
BAROFFIO, <i>Relatore</i> .	
Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici che cagionino o che possano cagionare la sterilità nella donna. (<i>Modificato dal Senato</i>). (1634-B)	418
NICOLATO, <i>Relatore</i> - MORELLI EUGENIO, FIORETTI ARNALDO, CELIO, PRESIDENTE, ANDRIANI, BUFFARINI GUIDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .	
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Attribuzione alla competenza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione dei trasferimenti, per ragioni di lavoro, di prestatori d'opera e di famiglie coloniche in luogo diverso dalla provincia di residenza. (1541)	416
CELIO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, FIORETTI ARNALDO, PENNAVARIA, RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio</i> .	
Registrazioni con riserva della Corte dei Conti (Doc. II, n. 18)	420
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, Russo).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Feliciangeli, Maresca di Serracapriola e Scardovi; sono in congedo i Consiglieri nazionali Alesandri, Amadori, Bergamaschi, Bolondi, Bonfatti, Chiarelli Ignazio, Donella, Ippolito, Labadessa, Lugini, Magini, Magnini, Mucci Alberto, Palladini Alessandro, Taglietti e Vitale Filomeno.

Constata che la Commissione è in numero legale.

LEVA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Estensione alle Amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. (*Modificato dal Senato*). (1544-B)

BAROFFIO, *Relatore*, ricorda che l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, già approvato dalla Commissione legislativa degli interni, risultò così formulato:

« Della Commissione prevista dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, fanno parte anche un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e uno del Ministero dell'interno, quando la Commissione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stessa debba pronunciarsi su di un ricorso prodotto contro la deliberazione dell'Amministrazione di un Ente ausiliario dello Stato ».

Il testo, così come è stato redatto, può essere interpretato nel senso che il rappresentante del Partito Nazionale Fascista e quello del Ministero dell'interno fanno parte della Commissione solo quando questa debba pronunciarsi su di un ricorso prodotto contro la deliberazione dell'Amministrazione di un Ente ausiliario dello Stato.

Avverte, però, che l'emendamento da lui presentato in sede di esame del provvedimento mirava appunto a includere il rappresentante del Partito Nazionale Fascista in modo permanente nella predetta Commissione.

Ad eliminare ogni dubbio di interpretazione la Commissione di finanza del Senato ha modificato nel seguente modo l'ultimo comma dell'articolo 1:

« Della Commissione prevista dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, fa parte anche un rappresentante del Partito Nazionale Fascista. Fa inoltre parte della Commissione predetta un rappresentante del Ministero dell'interno, quando essa debba pronunciarsi su di un ricorso prodotto contro la deliberazione dell'Amministrazione di un Ente ausiliario dello Stato ».

Propone che la modificazione sia approvata.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 1 modificato dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Attribuzione alla competenza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione dei trasferimenti, per ragioni di lavoro, di prestatori d'opera e di famiglie coloniche in luogo diverso dalla provincia di residenza. (1541)

CELIO, *Relatore*, rinnova la proposta fatta nella riunione del 13 gennaio scorso dal camerata Fioretti, al quale si era associato, di deferire l'esame del disegno di legge alle Commissioni riunite degli affari interni, dell'agricoltura, dell'industria e della giustizia.

PRESIDENTE informa che la Presidenza della Camera escluderebbe per ragioni pratiche, attinenti alla difficoltà di riscaldare l'aula, la convocazione delle Commissioni riunite.

D'altra parte i Consiglieri nazionali possono chiedere, a norma dell'articolo 31 del re-

golamento, di intervenire alla riunione della Commissione degli interni per partecipare alla discussione del disegno di legge in esame.

CELIO, *Relatore*, ha creduto di insistere nella proposta di convocazione delle Commissioni riunite perchè il disegno di legge modifica sostanzialmente alcune disposizioni di legge, la cui materia non è di competenza della Commissione degli affari interni. Con l'articolo 1, ad esempio, si attribuisce alla competenza esclusiva del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione tutta la materia dei trasferimenti per ragioni di lavoro, mentre all'articolo 12 della legge sul collocamento si prevede la costituzione di una Commissione centrale.

Così pure tutta la legislazione sull'emigrazione all'estero viene ad essere in parte modificata.

Passando all'esame del disegno di legge ne pone in rilievo i punti sostanziali.

Si affida, anzitutto, al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, una specie di esclusività nella disciplina del trasferimento, per ragioni di lavoro, anche dei prestatori d'opera isolati e delle famiglie coloniche in luogo diverso dalla provincia di residenza, mentre finora il Commissariato ha regolato soltanto il trasferimento di gruppi di lavoratori.

Si attribuisce, in secondo luogo, al Commissariato la disciplina dei trasferimenti dei lavoratori all'estero. Effettivamente si tratta di legalizzare una situazione di fatto per la quale, a seguito delle migrazioni di lavoratori all'estero, specialmente in Germania, effettuate con rigorosi criteri organizzativi, si è sentita la necessità di avere disposizioni legislative precise.

Il Commissariato per le migrazioni, infine, impartisce agli organi esecutivi delle organizzazioni sindacali le direttive alle quali devono attenersi in materia di trasferimenti di lavoratori.

Presso il Commissariato stesso è costituita una segreteria particolare disciplinata con le stesse norme riguardanti le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

Pensa che il provvedimento possa dar luogo a notevoli difficoltà di ordine pratico, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di lavoratori isolati o di singole famiglie coloniche.

Esistono infatti nei vari settori particolari categorie — per esempio, nel settore dell'industria, i pavimentatori, i mattonatori; nel settore del commercio, i camerieri; nel settore

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'agricoltura, i mungitori — il cui trasferimento deve avvenire immediatamente, mediante contatti anche telefonici e telegrafici fra i vari uffici di collocamento.

Con la procedura in atto per i trasferimenti collettivi, occorrerebbero parecchi giorni e si potrebbe pregiudicare, sotto molti aspetti, l'attività produttiva dei vari settori.

In questi casi particolari dovrebbe, a suo parere, continuare ad operare utilmente, come ha fatto finora, l'organizzazione sindacale, attraverso i propri uffici di collocamento, eventualmente dando comunicazione al Commissariato dell'avvenuto trasferimento.

In sostanza attribuirebbe al Commissariato la disciplina del trasferimento per ragioni di lavoro di gruppi di prestatori d'opera, ma non di singoli prestatori d'opera, e in tal senso ha proposto un emendamento all'articolo 1; tanto più che la stessa relazione che precede il disegno di legge parla dell'« opportunità di assicurare un efficace ed effettivo intervento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in alcuni fra i più importanti trasferimenti massivi di mano d'opera », ma non parla di comprimere quei trasferimenti di carattere isolato che non hanno dato luogo, fino ad oggi, ad alcun rilievo di notevole importanza.

Osserva che all'articolo 2 si parla di « uffici di collocamento », che, dal punto di vista giuridico, non esistono più. L'ultima disposizione di legge che disciplina il collocamento dei lavoratori affida il servizio del collocamento alle associazioni professionali. Esistevano gli uffici di collocamento quando erano alla dipendenza del Ministero delle corporazioni, ma sono stati giuridicamente eliminati quando il servizio del collocamento è passato alle organizzazioni sindacali.

Quindi alle parole « uffici di collocamento » bisognerebbe sostituire la formula: « organi sindacali preposti al servizio di collocamento », che è stata adottata in tutte le altre disposizioni di legge relative al collocamento, come, ad esempio, quelle sull'urbanesimo.

Sarebbe, in proposito, opportuno armonizzare il provvedimento in esame con tutte le vigenti norme in materia di collocamento. Non è ben chiaro quali di tali norme restino e quali risultino modificate o abrogate.

Sono poi da tener presenti alcune situazioni connesse allo stato di guerra per cui, in dipendenza della soppressione o riduzione di determinate attività industriali, sarà necessario trasferire ad altri settori la mano d'opera in esse occupata.

E, in conclusione, convinto che la materia dei trasferimenti per ragioni di lavoro sia da regolare da un punto di vista più ampio e in più stretta aderenza alla realtà attuale.

Ritiene, pertanto, di dover insistere nella proposta di sottoporre il provvedimento all'esame delle Commissioni legislative riunite degli affari interni, dell'agricoltura, dell'industria e della giustizia.

FIORETTI ARNALDO ricorda di aver chiesto, per lettera, alla Presidenza della Commissione che il disegno di legge fosse coordinato, d'intesa col Ministro di grazia e giustizia, con le leggi sul collocamento e sull'urbanesimo e fosse esaminato in sede di Commissioni riunite degli affari interni, dell'agricoltura e dell'industria.

I rilievi del Relatore camerata Celio vengono a confermare l'opportunità di tale richiesta.

Le ragioni che hanno determinato la presentazione del disegno di legge non appaiono sufficientemente chiare. Nella relazione si parla di trasferimenti massivi di mano d'opera, mentre all'articolo 1 si disciplina il trasferimento, per ragioni di lavoro, di singoli prestatori d'opera e di famiglie coloniche.

Si vuole, forse, l'intervento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, nei normali e frequenti spostamenti di lavoratori da un podere a un altro sito nella provincia limitrofa e appartenente, talvolta, al medesimo proprietario?

In simili casi è sufficiente e più efficace l'opera delle associazioni sindacali attraverso i loro uffici di collocamento.

Da un punto di vista generale rivendica alle associazioni sindacali la responsabilità del collocamento della mano d'opera, che fu loro attribuita a seguito di proposta da lui fatta in seno al Comitato intersindacale centrale.

Vi è, in realtà, la tendenza a limitare sempre più la competenza delle associazioni sindacali, che pure agiscono sotto il controllo dello Stato e dovrebbero esplicare la loro attività al di fuori di intralci burocratici e di interferenze superflue.

Nella materia in esame compito del Commissariato per le migrazioni è quello di regolare il trasferimento di grandi masse di lavoratori per opere di bonifica o altri importanti lavori che interessano vaste zone di territorio.

Vorrebbe, in conclusione, proporre la sospensione del provvedimento, la cui opportunità non appare convincente. In ogni caso è indispensabile — come ebbe già a proporre —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che esso sia coordinato con le norme relative al collocamento e sia esaminato in sede di Commissioni riunite.

PENNAVARIA si associa ai rilievi dei camerati Celio e Fioretti. Effettivamente la materia in esame è molto complessa e trascende la competenza della Commissione degli affari interni. Ad evitare che il provvedimento risulti, in definitiva, inadeguato agli scopi che si prefigge e dia luogo a inconvenienti nella sua applicazione, pensa che sia da accogliere la proposta che, dopo una elaborazione più ampia, esso sia portato all'esame delle Commissioni legislative riunite.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, per quanto convinto che nella Commissione degli affari interni siano presenti e anche rappresentate le organizzazioni particolarmente interessate alla materia che il disegno di legge tende a disciplinare, la Presidenza del Consiglio non ha nulla in contrario a che il provvedimento sia eventualmente esaminato, nel tempo più breve possibile, dalle Commissioni legislative riunite, naturalmente limitate a quelle ritenute strettamente necessarie.

Si riserva, ad ogni modo, di convocare presso la Presidenza del Consiglio una Commissione allo scopo di conciliare preliminarmente le tendenze che si sono manifestate.

FIORETTI ARNALDO chiarisce che ha accennato alla Commissione della giustizia soltanto per coordinare il disegno di legge con le norme vigenti in materia di collocamento.

PRESIDENTE nota che tale coordinamento può avvenire anche al di fuori delle Commissioni legislative. Pertanto le Commissioni da riunire sarebbero soltanto quelle degli affari interni, dell'agricoltura e dell'industria.

In questi limiti si può approvare il rinvio della discussione del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

(A questo punto interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Buffarini Guidi).

Discussione del disegno di legge: Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici che cagionino o che possano cagionare la sterilità nella donna. (Modificato dal Senato). (1634-B)

PRESIDENTE ricorda che la lettera f) dell'articolo unico approvato dalla Commissione degli affari interni era così formulata:

« f) a denunciare al medico provinciale, entro 2 giorni dall'inizio, ogni trattamento te-

rapeutico diretto e idoneo a causare la sterilità nella donna, anche se temporanea ».

La Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato l'ha così modificata:

« f) a denunciare al medico provinciale, entro 2 giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea ».

Per conseguenza anche il titolo del disegno di legge è stato modificato.

NICOLATO, *Relatore*, osserva che la formula adottata dalla Commissione degli affari interni della Camera: « trattamenti terapeutici diretti e idonei a causare la sterilità nella donna » in sostituzione di quella ministeriale: « atti a causare la sterilità nella donna » tendeva a limitare il numero delle denunce, escludendo la denuncia di trattamenti che non hanno per fine di causare la sterilità.

La Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato, dopo una lunga ed elaborata discussione, aderendo al criterio della opportunità di allargare il più possibile i casi di denuncia in modo da poter più facilmente colpire quei medici che facessero i trattamenti terapeutici apparentemente con altri scopi, ma in realtà con quello di produrre la sterilità, anche solo temporanea, ha adottato la dizione proposta dal relatore senatore Bastianelli, accettata anche dal Governo, nel senso di rendere obbligatoria la denuncia dei trattamenti terapeutici « che cagionino e che possano cagionare la sterilità nella donna ».

Dichiara peraltro di non essere convinto della opportunità della modificazione. Nella valutazione tecnica della materia che si intende disciplinare nessun argomento decisivo è stato portato che valga a giustificare la formula adottata.

Si è da taluno osservato che il medico provinciale può essere solo giudice della opportunità della denuncia, in quanto, di fronte alla denuncia di un trattamento che produce una sterilità temporanea presentata da un medico sospetto, trasmette la pratica al procuratore del Re, per le indagini del caso. Ciò sembra alquanto esagerato, anche perchè in generale il medico sospetto non fa la denuncia nè quando il suo intervento è diretto a causare la sterilità, nè quando è diretto a tutto altro scopo. In sostanza pensa che non sia opportuno estendere il numero delle denunce per colpire il medico che non agisce secondo coscienza.

Il senatore Conci ha giustamente ricordato che i medici condotti sono per lo più gravati da un'infinità di pratiche burocratiche che limitano le loro possibilità professionali. Nel

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

complesso, accettando talune tesi sostenute al Senato, si arriverebbe ad assurdi, che, come medico, non può accettare. Ad esempio, il dinitrofenolo è un medicamento adatto a far dimagrire che è considerato anche uno sterilizzante. Ora tutte le volte che a una signora, la quale ha bisogno di una cura dimagrante, il medico consiglia un trattamento a base di dinitrofenolo, deve fare la denuncia.

Altro esempio: i sulfamidici, che sono entrati nell'uso comune della terapeutica, vengono oggi indicati, specialmente dagli americani, come sterilizzatori nel campo maschile, ma potrebbe darsi che lo fossero anche in quello femminile; e allora tutte le volte che il medico prescrive a una donna un trattamento a base di sulfamidici, deve fare la denuncia.

Si verrebbe, in questo modo, ad allargare eccessivamente il campo di applicazione del provvedimento.

Giova ricordare che al Senato sono state proposte tre formule: quella del relatore senatore Bastianelli: « che cagioni o che possa cagionare »; quella del senatore Viale: « da cui possa derivare o sia derivata »; quella del senatore Campolongo: « a cui segua o possa seguire »: vi è infine quella ministeriale: « atto a causare ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Buffarini Guidi ha dichiarato che tutte e quattro significano la stessa cosa, ma ha preferito quella del relatore, perchè l'ha ritenuta più chiara.

Non nasconde che, ad eliminare ogni ulteriore discussione, tornerebbe alla dizione del testo ministeriale. Ad ogni modo, data l'esplicita dichiarazione del Sottosegretario di Stato, pensa che sia da accettare la formula da lui preferita.

MORELLI EUGENIO condivide in pieno i rilievi del camerata Nicolato. Per rendersi conto delle conseguenze estreme alle quali condurrebbe l'applicazione della formula adottata dal Senato basta pensare alla cura della vaginite per mezzo di ovuli che impediscono, per un certo periodo di tempo, la fecondazione. In una grande città sarebbero da denunciare centinaia di casi al giorno. Poichè quando il medico fa l'applicazione di ovuli nella vagina non rende sterile la donna, ma la mette nella condizione di non poter essere fecondata, per superare le difficoltà cui l'attuazione del provvedimento darebbe luogo basterebbe, a suo parere, fare nel regolamento la distinzione fra sterilità e possibilità di fecondazione della donna. Nel primo caso si faccia la denuncia, nel secondo, no.

FIORETTI ARNALDO. A parte le fondate considerazioni svolte dai camerati Nicolato e Morelli, è da porsi il quesito se sia proprio necessario intervenire in una materia tanto delicata con un provvedimento legislativo. Trattamenti di natura intima, che dovrebbero rimanere nel segreto delle famiglie, sono portati a conoscenza del medico provinciale. Ora, per quanto si stabilisca che il contenuto della denuncia deve rimanere segreto, è facile immaginare gli inconvenienti ai quali si può andare incontro nei piccoli centri.

È bene, nell'occasione, riaffermare il principio che il segreto professionale deve rimanere, in modo assoluto, integro, perchè costituisce la base essenziale della fiducia che l'ammalato ha nel medico che lo cura, specialmente quando si tratta di malattia sessuale.

Prospetta, in conclusione, l'opportunità di sospendere l'approvazione del disegno di legge.

CELIO. Risulta dalla discussione che in effetti vi è molta perplessità nell'approvare il disegno di legge. A suo parere il problema potrebbe essere risolto con quella gradualità che è una delle caratteristiche della legislazione fascista.

Sono già state emanate norme molto restrittive riguardo agli aborti; si tratta ora di intervenire in materia di sterilità della donna.

Pensa che le formule proposte abbiano press'a poco tutte lo stesso valore. Per ovviare alle preoccupazioni manifestate bisognerebbe avere riguardo solo alla sterilità permanente della donna, salvo a estendere, in un secondo tempo, la denuncia anche ai casi di sterilità temporanea, qualora si verificassero inconvenienti.

Si tratterebbe, in sostanza, di sopprimere alla lettera f) le parole: « anche se temporanea ».

PRESIDENTE fa notare che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato e che la Commissione è chiamata a pronunziarsi soltanto sulla modificazione apportata.

ANDRIANI chiede se, dal punto di vista medico, esista una sterilità temporanea della donna che non sia una non fecondabilità.

MORELLI EUGENIO. Si può, grosso modo, affermare che la sterilità è legata all'ovaia e alla tromba e qualche volta all'utero.

NICOLATO, *Relatore*, pensa che sia da approvare la formula proposta dal Senato e accettata dal Governo, salvo a stabilire nel regolamento, come ha suggerito il camerata Morelli, la differenza fra sterilità e fecondabilità.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, desidera chiarire i motivi che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lo hanno indotto ad accettare la formula proposta dal senatore Bastianelli, che equivale, in sostanza, a quella del testo ministeriale.

Ha riconosciuto al Senato di essersi lasciato un po' fuorviare dai rilievi della Commissione degli interni della Camera, nel senso che la formula restrittiva accettata: « trattamento terapeutico diretto e idoneo a causare la sterilità nella donna » in luogo del testo ministeriale: « atto a causare la sterilità » veniva a frustrare in pieno le finalità che il provvedimento si ripromette di raggiungere. Si vuole, in sostanza, che i medici provinciali abbiano a disposizione, per quanto concerne la sterilità della donna, tutto il materiale dal quale trarre, con un esame sereno e obiettivo, gli elementi di giudizio.

In base alla formula adottata dalla Camera, sarebbero denunciati soltanto i casi nei quali il medico ha intenzione di provocare la sterilità, e l'intenzione non può che essere, evidentemente, onesta, altrimenti il medico non farebbe la denuncia.

Così per gli aborti si è stabilito che devono essere tutti denunciati, anche quelli procurati per ragioni terapeutiche, perchè soltanto in questo modo i medici provinciali possono accertare i casi sospetti.

È chiaro che, stabilita la denuncia degli aborti, a maggior ragione si deve ammettere quella dei trattamenti atti a causare la sterilità. L'aborto, infatti, compromette un solo concepimento, mentre la sterilizzazione ha per la donna effetti permanenti.

Nelle quattro formule, sostanzialmente identiche, riferite dal camerata Nicolato, ha scelto quella proposta dal senatore Bastianelli, al quale, più che ad altri, come rappresentante dei medici, spettava di tutelare la dignità professionale della categoria.

Varie preoccupazioni sono state manifestate in ordine al provvedimento.

Il camerata Fioretti ha chiesto se sia proprio necessario disciplinare una materia tanto delicata. È bene che egli sappia che il provvedimento è stato chiesto dal Consiglio superiore di sanità nell'adunanza del 21 marzo 1940 e dalla Società italiana di ostetricia e ginecologia.

Il camerata Fioretti ha inteso salvaguardare l'integrità del segreto professionale; ma essa è fuori discussione, perchè la denuncia del trattamento terapeutico è fatta da un medico al medico provinciale, e non si esce quindi dall'ambito del segreto professionale.

Egli ha anche affermato che bisognerebbe evitare di entrare nell'intimità delle famiglie. Dichiarò, in proposito, che si tratta di un criterio da superare in modo assoluto, se non si vuole arrivare all'assurdo che non si denunciino neppure al medico le malattie sessuali.

Nel caso in esame il medico provinciale, raccolte le denunce, sofferma la propria attenzione soltanto su quelle che, per elementi obiettivi e soprattutto tenendo conto della personalità del medico, appaiono sospette. Nulla vi è, in questo procedimento, che possa ferire la dignità dei medici: pensare diversamente vuol dire essere fuori della realtà.

Solo quando il sospetto sia fondato il medico provinciale potrà disporre una visita di controllo per mezzo di un ginecologo o di un collegio medico. E non si obietti che la donna può rifiutarsi di farsi visitare: preoccupazioni simili non farebbero progredire di un passo la legislazione sanitaria.

Tutte le garanzie saranno, in definitiva, consacrate nel regolamento perchè il prestigio del medico sia rispettato e sia salvaguardato il segreto professionale.

Assicura che il regolamento sarà redatto nel più breve tempo possibile e che sarà sottoposto all'esame del Consiglio superiore della sanità pubblica.

Non dubita, concludendo, che il provvedimento, il quale ha altissime finalità etiche e sanitarie, sarà approvato nel testo accettato dal Governo.

PRESIDENTE pone ai voti la lettera f) dell'articolo unico modificata dal Senato e accettata dal Governo.

(È approvata).

S'intende che il titolo del disegno di legge è analogamente modificato.

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. *(Vedi Allegato).*

Registrazioni con riserva della Corte dei conti. (Doc. II, n. 18).

PRESIDENTE e *Relatore* propone che si conceda la sanatoria alla registrazione di cinque decreti con i quali i prefetti Avenanti gr. uff. rag. Giuseppe, Ciampani gr. uff. dott. Tommaso, Podestà gr. uff. dott. Agostino, Palmeri cav. gr. cr. dott. Ruggero, Stracca gr. uff. dott. Giuseppe sono collocati a disposizione del Ministero dell'interno (Doc. II, n. 18).

(La proposta è approvata).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Estensione alle Amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. (1544-B)

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, convertito nella legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1676, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture stipulati dalle Amministrazioni dello Stato, sono estese ai contratti stipulati dagli altri Enti pubblici.

Il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione, di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, è proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa al Ministero dell'interno se riguarda gli Enti ausiliari dello Stato, od al Ministero competente se riguarda gli altri Enti, e notificato al Capo dell'Amministrazione interessata.

Nei trenta giorni dalla avvenuta notificazione del ricorso, questo, corredato degli atti contabili e delle eventuali deduzioni e controdeduzioni dell'Amministrazione interessata e, per gli Enti ausiliari dello Stato, anche del Prefetto, è trasmesso al Ministero per l'interno, per questi ultimi Enti, ed a quello competente per gli altri.

Della Commissione prevista dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, fa parte anche un rappresentante del Partito Nazionale Fascista. Fa inoltre parte della Commissione predetta un rappresentante del Ministero dell'interno, quando essa debba pronunciarsi su di un ricorso prodotto contro la deliberazione dell'Amministrazione di un Ente ausiliario dello Stato.

ART. 2.

All'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, la disposizione contenuta alla lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) da un rappresentante dell'Associazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato e da un rappresentante della corrispondente Associazione sindacale dei lavoratori.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici che cagionino o che possano cagionare la sterilità nella donna. (1634-B)

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

f) a denunciare al medico provinciale, entro 2 giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo, secondo le norme indicate nel Regolamento.

